



Matteo Contento - Giuseppe Scioli

Notai associati

Sede: Montebelluna (TV) - Ufficio secondario: Treviso

www.contentoscioli.it

Repertorio N.11616

Raccolta N.7088

Verbale dell'Assemblea degli Azionisti della società

"GEOX S.P.A."

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemiladieci, il giorno cinque del mese di novembre

(5/11/2010)

In Montebelluna, Via Feltrina Sud n. 6, ove richiesto.

Innanzi a me, dottor Matteo Contento, Notaio in Montebelluna, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Treviso, è presente il signor:

- **POLEGATO MORETTI MARIO**, nato a Crocetta del Montello (TV), il giorno 16 agosto 1952, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

"GEOX S.P.A.", con sede legale in Montebelluna (TV), Località Biadene, Via Feltrina Centro n. 16, con capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 25.920.733,10 (venticinquemilionovecentoventimilasettecentotrentatre virgola dieci centesimi), con codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso 03348440268, società quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A."

Il Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della società predetta, tenutasi il giorno 28 (ventotto) ottobre 2010 (duemiladieci) a Crocetta del Montello, in "Villa Sandi", Via Erizzo n. 105, con inizio alle ore 10.00 davanti a me e alla presenza dello stesso Comparente, nonché degli amministratori, dei sindaci e dei soci di cui infra.

Lo stesso Comparente alle ore 10.05 assumeva la presidenza ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale e affidava ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale e dell'art. 4 comma 2 del regolamento assembleare le funzioni di segretario a me Notaio.

Il Presidente dava atto:

- che del Consiglio di Amministrazione erano presenti esso Presidente e i Consiglieri signori Enrico Moretti Polegato, Vice Presidente, Bruno Barel, Alessandro Antonio Giusti e Lodovico Mazzolari, mentre avevano giustificato la loro assenza il dottor Bolzonello, Amministratore Delegato ed i Consiglieri avvocato Francesco Gianni, ingegnere Umberto Paolucci e avvocato Renato Alberini.

Il Presidente chiamava inoltre ad assisterlo nell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del regolamento assembleare, il Vice Presidente avvocato Enrico Moretti Polegato.

Il Presidente dava quindi atto:

- che era presente il Collegio Sindacale nelle persone dei signori Fabrizio Colombo, Presidente, Francesca Meneghel e

Registrato a Montebelluna

Addi 08/11/2010

N. 3520

Serie 1T

Esatti Euro 168,00

Iscritto al Registro Imprese di

il giorno

Prot.n.

Francesco Mariotto, Sindaci Effettivi;

- che l'assemblea si svolgeva nel rispetto della vigente normativa in materia, dello statuto sociale e del regolamento assembleare approvato dall'assemblea ordinaria dei soci;
- che l'assemblea straordinaria dei soci era stata regolarmente convocata in prima convocazione in quel giorno e luogo alle ore 10.00 ed occorrendo per il giorno 29 ottobre 2010, stessi luogo ed ora, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza" del 23 settembre 2010, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. modifiche dei seguenti articoli dello statuto sociale: art.10 (competenze e convocazione), art. 12 (intervento e rappresentanza), art. 13 (presidenza e svolgimento), art. 14 (costituzione e deliberazioni); e inserimento dei seguenti nuovi articoli, con conseguente rinumerazione degli articoli dello statuto vigente: art. 13 (identificazione degli azionisti), art. 24 (delibera delle operazioni con parti correlate), art. 25 (meccanismo di approvazione assembleare), art. 26 (operazioni urgenti), per adeguamento alle novità normative introdotte dal D. Lgs. 27/2010 in tema di diritti degli azionisti e dalla delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 in tema di operazioni con parti correlate, come modificata dalla delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010. delibere inerenti e conseguenti;

- che non erano state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea ai sensi e nei termini di cui all'art. 126 bis del Testo Unico della Finanza.

Il Presidente dava atto:

- che erano intervenuti n. 46 (quarantasei) azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 201.552.379 (duecentounomilionicinquecentocinquantaduemilatrecentosettantanove) azioni pari al 77,757% del capitale sociale;
- che l'assemblea, regolarmente convocata, era validamente costituita in prima convocazione a termine di legge e di statuto e poteva deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno;
- che nel corso dell'assemblea, prima di ciascuna votazione, si riservava di comunicare i dati aggiornati sulle presenze.

Il Presidente informava i presenti che:

- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati erano state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale e dal regolamento assembleare;
- ai sensi dell'articolo 13 comma 3, dello statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, era stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare era stata verificata la ri-

spondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

- ai sensi del Decreto Legislativo numero 196 del 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea sarebbero stati raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori; similmente la registrazione audio e video dell'assemblea sarebbe stata effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale, come specificato nell'informativa ex articolo 13 del citato Decreto Legislativo consegnata a tutti gli intervenuti. La stessa non sarebbe stata oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, nonché i supporti audio e video, sarebbero stati conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea, presso l'ufficio affari legali e societari di "GEOX S.P.A.";

- ai sensi dell'articolo 3 comma 5 del regolamento assembleare, non potevano essere introdotti, nei locali ove si svolge l'assemblea, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici o video o congegni similari senza specifica autorizzazione del Presidente;

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data dell'assemblea era pari ad Euro 25.920.733,10 (venticinquemilioninovecentoventimilasettecentotrentatre virgola dieci centesimi), suddiviso in numero 259.207.331 (duecentocinquantanovemilioniduecentosettecentotrentuno) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 (zero virgola dieci) ciascuna e che le azioni della società erano ammesse alle negoziazioni presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a.;

- la società non era soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;

- la società non deteneva azioni proprie;

- a quel giorno i soggetti che partecipavano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto di "GEOX S.P.A.", rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Testo Unico della Finanza e da altre informazioni a disposizione, erano i seguenti:

* dichiarante Mario Moretti Polegato, azionista diretto LIR S.R.L., 184.297.500 (centottantaquattromilioniduecentonovantasettemilacinquecento) azioni pari al 71,1% del capitale ordinario;

* dichiarante NORDEA 1 SICAV, azionista diretto, 5.930.875 (cinquemilioninovecentotrentamilaottocentosettantacinque) azioni pari al 2,29% del capitale ordinario;

* dichiarante CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY, azionista diretto, 12.835.035 (dodicimilioniottocentotrentacin-

quemilatrecentacinque) azioni pari al 4,95% del capitale ordinario.

Dichiarava che la società non era a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ex articolo 122 del Decreto Legislativo numero 58 del 1998 aventi per oggetto azioni della società e ricordava che:

- ai sensi dell'articolo 120 del Testo Unico della Finanza, i soci i quali, possedendo direttamente o indirettamente oltre il 2% del capitale della società, non avessero provveduto a darne segnalazione alla società e alla Consob non potevano esercitare il diritto di voto inerente alle azioni per le quali era stata omessa la comunicazione;

- il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non fossero stati adempiuti gli obblighi informativi di cui all'art. 122, primo comma, del Testo Unico della Finanza, non poteva essere esercitato.

Invitava quindi gli azionisti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto.

Il Presidente dava quindi atto che, riguardo all'argomento all'ordine del giorno, erano stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari; in particolare erano stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.a. in data 12 ottobre 2010:

* la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta concernente la modifica dello statuto sociale di cui all'argomento all'ordine del giorno;

* la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 72, regolamento emittenti Consob; il predetto documento è stato trasmesso a Consob in data 22 settembre 2010.

Del deposito della predetta documentazione era stata data comunicazione al pubblico.

Tutta la documentazione sopra elencata era stata resa disponibile sul sito internet della società, inviata a coloro che ne avevano fatto richiesta e consegnata ai partecipanti all'assemblea.

Il Presidente informava, infine, che sarebbero stati allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e sarebbero stati posti a disposizione degli azionisti:

- l'elenco nominativo dei soci che partecipavano all'assemblea, in proprio e per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione delle rispettive azioni;

- l'elenco nominativo degli azionisti che avessero espresso voto favorevole, contrario, o si fossero astenuti o allontanati prima di ogni votazione e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega.

La sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa de-

gli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali repliche sarebbero contenute nel verbale della presente assemblea.

Comunicava, infine, che per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori erano stati ammessi all'assemblea, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 e del comma 3 del regolamento assembleare, alcuni dipendenti e collaboratori della società.

Il Presidente passava quindi la parola all'avvocato Enrico Moretti Polegato per la descrizione delle modalità di svolgimento dell'assemblea.

Il Vice Presidente ricordava che, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del regolamento assembleare, i legittimati all'esercizio del diritto di voto potevano chiedere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando eventuali proposte.

Egli ricordava che la richiesta poteva essere avanzata, dando il proprio nominativo al Notaio, fino a quando il Presidente non avesse dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferiva la domanda stessa.

Egli precisava ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del regolamento assembleare, che avrebbe risposto alle domande di coloro che avrebbero preso la parola, eventualmente invitando a farlo chi lo assisteva, al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento.

Su richiesta, dopo i chiarimenti e le risposte alle domande che sarebbero state presentate, sarebbe stata possibile una breve replica da parte dei soci.

Il Vice Presidente provvedeva infine a comunicare le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni, ai sensi dell'art. 10 del regolamento assembleare, in particolare:

- le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno sarebbero avvenute per alzata di mano, e gli azionisti contrari e/o astenuti avrebbero dovuto comunicare il loro nominativo ai fini della verbalizzazione;
- all'atto della registrazione per l'ingresso in assemblea, ogni azionista o delegato aveva ricevuto una scheda di partecipazione, ovvero più schede se rappresenta per delega altri soci e aveva manifestato per i deleganti l'intenzione di esprimere "voto divergente";
- gli intervenuti in proprio o per delega erano pregati nel limite del possibile di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non fossero state comunicate e quindi terminate;
- coloro che comunque si fossero assentati nel corso della riunione erano pregati di farlo constatare al personale addetto riconsegnando la scheda di partecipazione all'assemblea, in modo che venisse rilevata l'ora di uscita;

- nel caso di rilascio di più schede ad unico delegato, sarebbe stato considerato automaticamente uscito ed escluso dalla votazione il possessore di eventuali schede non consegnate al personale addetto ove il delegato si fosse allontanato consegnando solo una o alcune schede;

- nel caso di rientro in sala gli azionisti avrebbero dovuto ritirare dal personale addetto la scheda di partecipazione ai fini della rilevazione dell'ora e quindi della presenza;

- prima di ogni votazione si sarebbe dato atto degli azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che avessero a dichiarare di non voler partecipare alle votazioni.

Il Vice Presidente pregava i signori azionisti di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di voto non fossero terminate e la dichiarazione dell'esito della votazione non fosse stata comunicata.

Riprendeva quindi la parola il Presidente Polegato Moretti Mario, il quale passava alla trattazione del primo ed unico punto all'ordine del giorno:

1. modifiche dei seguenti articoli dello statuto sociale: art. 10 (competenze e convocazione), art. 12 (intervento e rappresentanza), art. 13 (presidenza e svolgimento), art. 14 (costituzione e deliberazioni); e inserimento dei seguenti nuovi articoli, con conseguente rinumerazione degli articoli dello statuto vigente: art. 13 (identificazione degli azionisti), art. 24 (delibera delle operazioni con parti correlate), art. 25 (meccanismo di approvazione assembleare), art. 26 (operazioni urgenti), per adeguamento alle novità normative introdotte dal D. Lgs. 27/2010 in tema di diritti degli azionisti e dalla delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 in tema di operazioni con parti correlate, come modificata dalla delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010. delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricordava che la relazione degli Amministratori sul punto all'ordine del giorno, era stata depositata presso la sede sociale, presso Borsa Italiana, inviata a Consob nonché pubblicata sul sito internet della società. La predetta relazione, come già precisato, era inoltre contenuta nella documentazione consegnata agli azionisti.

Interveniva allora il signor Alberto Sartori, delegato dell'azionista "LIR S.R.L.", il quale, in considerazione del fatto che la relazione era stata distribuita a tutti gli intervenuti, nonché depositata ai sensi di legge e pubblicata sul sito internet della Società, proponeva di ometterne la lettura al fine di lasciare maggior spazio agli interventi.

A questo punto il Presidente metteva ai voti la proposta dell'azionista LIR S.R.L.

Il Presidente dava atto che il quorum costitutivo non era cambiato, rinnovava la richiesta agli azionisti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportavano la sospensione del diritto di voto non note alla presidenza, apriva la

votazione alle ore 10.20 e pregava chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi si asteneva di alzare la mano.

Il Presidente proclamava che la proposta era approvata all'unanimità e passava la parola all'avvocato Enrico Moretti Polegato per illustrare brevemente le modifiche statutarie proposte.

Prendeva la parola il Vice Presidente il quale esponeva come nella riunione del 22 settembre il Consiglio di Amministrazione aveva deciso di convocare gli azionisti in assemblea, in sede straordinaria, per sottoporre alla loro attenzione, la proposta di modifica ed inserimento di alcuni articoli dello statuto sociale in relazione ad alcune previsioni del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27 che ha recepito in Italia la direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate ed in relazione al regolamento Consob n. 17721 del 12 marzo 2010, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, come modificato dalla delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010.

Il Vice Presidente chiariva che la nuova disciplina, introdotta dal citato Decreto Legislativo n. 27 del 27 gennaio 2010 (il "d. lgs. 27/2010"), comporta alcune modifiche statutarie di natura obbligatoria, funzionali all'adeguamento degli statuti sociali alla nuova normativa, ed altre modifiche di natura facoltativa rimesse alla discrezionale valutazione dell'assemblea. Le nuove disposizioni in merito alle modifiche statutarie avrebbero trovato applicazione a partire dalle assemblee convocate in data successiva al 31 ottobre 2010, ferma restando in ogni caso, per quanto concerne le modifiche statutarie obbligatorie, la loro applicazione a partire da tale data, a prescindere dall'adeguamento degli statuti. Alle modifiche obbligatorie avrebbe provveduto direttamente il Consiglio di Amministrazione della società in virtù della competenza ad esso attribuita dall'art. 15 dello statuto ai sensi dell'art. 2365 comma 2 c.c..

Precisava inoltre che il regolamento Consob n. 17721 recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, come modificato dalla delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010 (il "regolamento Consob") prevede che lo statuto possa includere alcune facoltà che consentono di derogare a determinate disposizioni procedurali in tema di operazioni con parti correlate. Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito di una trattazione preliminare delle procedure, aveva identificato, previo parere favorevole di un comitato appositamente costituito composto esclusivamente da amministratori indipendenti (coincidente con il comitato per il controllo interno composto dal dr. Alessandro Antonio Giusti, avv. Bruno Barel e avv. Francesco Gianni) quali delle suddette facoltà statutarie proporre all'assemblea come illustrato nella relazione in possesso degli azionisti.

In relazione a ciò, il Consiglio proponeva all'assemblea le modifiche degli articoli dello statuto che riguardano i seguenti argomenti:

"1. convocazione unica dell'assemblea:

si propone di modificare l'art. 10 dello statuto, prevedendo che l'assemblea, ordinaria e straordinaria, si tenga normalmente in un'unica convocazione, ma che il Consiglio di Amministrazione possa stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, le date per la seconda e, eventualmente, per la terza convocazione;

2. intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione:

lo statuto della società già prevede la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; si propone esclusivamente di trasferire tale previsione dall'art. 13 dello statuto sociale all'art. 12 dello statuto sociale per ragioni di coerenza sistematica;

3. esercizio del diritto di voto in via elettronica:

si propone di modificare l'art. 12 dello statuto, prevedendo la possibilità di esercitare il diritto di voto in assemblea per via elettronica ed in specifico - come modalità di esercizio del voto in via elettronica - lo strumento della posta elettronica certificata (pec), effettuando, comunque, un rinvio alla disciplina contenuta nelle leggi, nelle disposizioni regolamentari in materia e nelle disposizioni eventualmente contenute nel regolamento assembleare, in attesa dell'emanazione del regolamento Consob attuativo della suddetta delega;

4. identificazione degli azionisti:

si propone di inserire nello statuto un nuovo articolo 13 rubricato "identificazione degli azionisti" (con conseguente rinumerazione degli articoli dello statuto vigente), che preveda la facoltà di richiedere l'identificazione degli azionisti da parte della società e da parte dei soci che rappresentino la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'art. 147-ter TUF. in relazione alla ripartizione dei costi relativi alla richiesta proveniente dai soci, in attesa della normativa regolamentare attuativa in corso di emanazione da parte della Consob, si propone di prevedere che, salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare, il diritto di richiedere l'identificazione degli azionisti possa essere esercitato dai soci con oneri a proprio carico in una percentuale pari al 90% e con oneri a carico della società in una percentuale pari al 10% dei costi complessivi della richiesta;

5. operazioni con parti correlate:

si propone di adottare le modifiche statutarie che consentano alle procedure interne in tema di operazioni con parti correlate, che saranno definite dal consiglio di amministrazione entro il 1° dicembre 2010, di includere le deroghe derivanti da alcuni meccanismi di approvazione assembleare delle opera-

zioni ed inserire nello statuto una nuova sezione, rubricata "operazioni con parti correlate" (con conseguente rinumerazione degli articoli dello statuto vigente), contenente i tre articoli di seguito indicati:

- l'art. 24 dello statuto sociale quale articolo introduttivo che prevede che la società approvi le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle procedure adottate in materia dalla società;

- l'art. 25 dello statuto sociale che consente che le procedure possano prevedere che il consiglio di amministrazione approvi le operazioni di maggiore rilevanza nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5) c.c., dall'assemblea. in tale ipotesi, nonché nell'ipotesi in cui una proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea in relazione ad un'operazione di maggiore rilevanza sia approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti, l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, le predette maggioranze di legge siano raggiunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea;

- l'art. 26 dello statuto sociale che consente che le procedure possano prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili."

Pertanto, alla luce di quanto illustrato e su parere favorevole del comitato, appositamente costituito, composto dagli amministratori indipendenti (coincidente con il comitato per il controllo interno composto dal dr. Alessandro Antonio Giusti, avv. Bruno Barel e avv. Francesco Gianni) il Vice Presidente invitava gli azionisti:

- ad approvare le modifiche dei seguenti articoli dello statuto sociale: art. 10 (competenze e convocazione), art. 12 (intervento e rappresentanza), art. 13 (presidenza e svolgimento), art. 14 (costituzione e deliberazioni); e l'inserimento dei seguenti nuovi articoli, con conseguente rinumerazione degli articoli dello statuto vigente: art. 13 (identificazione degli azionisti), art. 24 (delibera delle operazioni con parti correlate), art. 25 (meccanismo di approvazione assembleare), art. 26 (operazioni urgenti), per adeguamento alle novità normative introdotte dal D.Lgs. 27/2010 in tema di diritti degli azionisti e dalla delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 in tema di operazioni con parti correlate, come modificata dalla delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010; delibere inerenti e conseguenti;

- a conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato in via tra loro disgiunta ogni più ampio potere affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente delibera, procedano al deposito dello statuto nel Registro delle Imprese, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il Vice Presidente apriva quindi la discussione riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Prendeva la parola il signor Alberto Sartor, delegato di LIR S.R.L., il quale in merito all'art. 12 contenuto nella proposta di delibera e relativo alla possibilità di esercitare il diritto di voto in via elettronica per posta elettronica certificata o pec, proponeva di subordinare l'efficacia della disposizione statutaria a decorrere dalla delibera assembleare che avrebbe approvato le modifiche al regolamento assembleare volte a disciplinare in dettaglio le modalità di espressione del voto in via elettronica.

Successivamente, prendeva la parola il socio signor Fabris Carlo, il quale esprimeva i propri dubbi sulla opportunità di convocare la presente assemblea in assenza di un puntuale regolamento attuativo da parte di Consob su alcune novità introdotte dal D.Lgs. 27/2010. Chiedeva, inoltre, il motivo per cui l'Assemblea era chiamata a deliberare solo sulle modifiche facoltative e non su quelle obbligatorie sulle quali provvederà il Consiglio di Amministrazione. Esprimeva questo alla luce di un'ottica di contenimento dei costi, proponendo, sempre allo stesso scopo, che la convocazione dell'Assemblea fosse pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e non su Milano Finanza. Chiedeva, inoltre, lumi sul dettato del nuovo articolo 12 dello Statuto, soprattutto alla luce dell'assenza nel regolamento assembleare di specifiche previsioni sul tema del voto elettronico. Sottolineava, infine, la propria convinzione in merito all'opportunità di abrogare il regolamento assembleare.

L'Avvocato Enrico Moretti Polegato, assistito dall'Avv. Pierluigi Ferro, Direttore dell'ufficio affari legali e societari, rispondeva alle domande del socio Fabris, evidenziando la volontà da parte della società di adeguare lo Statuto immediatamente al fine di dare maggior tutela agli azionisti. Sottolineava che, se un domani la Consob dovesse regolamentare alcuni aspetti contenuti nel D.Lgs 27/2010 in modo diverso, la società provvederà in altra sede a recepire le direttive. La pubblicazione su Milano Finanza della convocazione dell'Assemblea è stata fatta in conformità al dettato dell'art. 12 dello Statuto. La necessità di convocare il Consiglio di Amministrazione per apportare le variazioni obbligatorie allo Statuto discende dalla competenza esclusiva di ta-

le organo e non concorrente con l'Assemblea. L'organo amministrativo provvederà, inoltre, a modificare le modalità di convocazione dell'assemblea in conformità al dettato normativo. Ribadiva la volontà di mantenere il regolamento assembleare al fine di garantire maggior tutela agli stessi azionisti.

Essendosi conclusi tutti gli interventi il Presidente dichiarava chiusa la discussione ed invitava gli azionisti a votare sulla proposta di deliberazione di cui alla relazione degli amministratori sul punto all'ordine del giorno, comprensiva delle integrazioni proposte dal rappresentante del socio LIR S.R.L..

Prima dell'apertura della votazione chiedeva al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze e invitava gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non fossero terminate le procedure di votazione.

A questo punto il Presidente dava atto che il quorum costitutivo era invariato e rinnovava la richiesta agli azionisti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di voto non note alla presidenza.

A questo punto apriva la votazione dando atto che erano le ore 11.03 e pregava chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi si asteneva di alzare la mano.

Il Presidente, chiusa la votazione, proclamava che la proposta era approvata a maggioranza.

L'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea risulta allegato al presente verbale sub B), come parte integrante del medesimo.

Per ciascuna votazione, l'elenco nominativo degli azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario ovvero che si sono astenuti e il relativo numero di azioni risulta allegato al presente verbale sub C), come parte integrante del medesimo.

Il Presidente dà atto che lo statuto aggiornato è quello che composto di n. 30 (trenta) articoli, debitamente firmato si allega al presente atto sub lettera A).

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiarava chiusa l'assemblea alle ore undici e minuti quindici.

Di quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, ho dato lettura al Comparente che, dispensandomi espressamente dalla lettura di quanto allegato, lo approva e lo sottoscrive con me Notaio. Consta di tre fogli di cui si occupano undici facciate intere e parte della dodicesima.

Sottoscritto alle ore nove.

F.TO MARIO MORETTI POLEGATO

F.TO MATTEO CONTENTO NOTAIO - L.S.

ALLEGATO "A" AL N.11616 DI REP. E N. 7088 DI RACCOLTA

STATUTO GEOX S.P.A.

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ART. 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata
"GEOX S.P.A."

ART. 2 - Sede

La Società ha sede in Montebelluna (TV).

La Società può istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, direzioni, rappresentanze, succursali, dipendenze, filiali ed agenzie, in Italia ed all'estero.

Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro Soci.

ART. 3 - Durata

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, come anticipatamente sciolta, mediante deliberazione assembleare. In caso di proroga del termine di durata della Società, non spetta il diritto di recesso ai Soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

ART. 4 - Oggetto

Costituisce oggetto sociale della Società l'attività di:

(a) produzione e commercializzazione di articoli di abbigliamento, calzature, attrezzature tecniche e sportive, accessori in genere e/o qualsiasi componente degli stessi, di qualsiasi materiale e tipologia;

(b) progettazione, commercializzazione e gestione, sia diretta che mediante concessione a terzi, di marchi, brevetti, modelli di utilità, know-how, immagini commerciali e di marketing in tutti i campi, con conseguente sfruttamento commerciale degli stessi.

Relativamente ai prodotti ed ai diritti indicati alle lettere (a) e (b) che precedono, la Società può effettuare qualsiasi lavorazione od operazione, per conto proprio o di terzi, esercitare il commercio all'ingrosso e al minuto, in qualsiasi forma e modo, effettuare studi e progetti, predisporre campionari e svolgere indagini di mercato e consulenze.

In particolare, la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari relative all'oggetto sociale, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, la stipulazione di mutui, in particolare con istituti bancari autorizzati, il rilascio a favore di terzi o l'ottenimento di fideiussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie.

Inoltre, la Società potrà svolgere attività di assunzione - quale attività non prevalente - di partecipazioni in società o imprese che svolgano attività rientranti nello scopo sociale o comunque rispetto ad esso connesse, complementari o analoghe, nonché di controllo, coordinamento strategico, tecnico, amministrativo-finanziario nonché di impostazione e ge-

stione dell'attività finanziaria delle società e imprese controllate, a tal fine compiendo ogni connessa operazione.

Sono espressamente escluse le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali, le attività di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993 nei confronti del pubblico, nonché quelle comunque in contrasto con il quadro normativo applicabile.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI ED OBBLIGAZIONI - FINANZIAMENTI SOCI

ART. 5 - Capitale Sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 25.920.733,10 (venticinquemilioninovecentoventimilasettecentotrentatre virgola dieci) ed è costituito da n. 259.207.331 (duecentocinquantanovemilioniduecentosetteemilatrecentotrentuno) di azioni ordinarie del valore nominale di 0,10.= (zero virgola dieci) Euro cadauna.

In data 18 dicembre 2008, l'Assemblea straordinaria ha deliberato un aumento di capitale a pagamento con efficacia dal 1° gennaio 2009, per un importo nominale massimo di Euro 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00), a servizio di uno o più piani di incentivazione azionaria (cd. stock option plan) riservati ad amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, scindibile ed aperto sino al 31 dicembre 2020, con esclusione del diritto di opzione dei Soci ai sensi dell'art. 2441 commi V, VI ed VIII del codice civile, mediante emissione di un numero massimo di azioni ordinarie pari a n. 12.000.000 (dodici milioni) azioni, del valore nominale di Euro di 0,10= (zero virgola dieci) cadauna, godimento regolare.

Il prezzo di emissione delle azioni è rimesso alla determinazione del Consiglio di Amministrazione, e dovrà essere pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo Geox sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A., nel mese precedente la/e data/e di assegnazione, nel rispetto del prezzo minimo per azione che è pari ad Euro 1,20 di cui Euro 1,10 a titolo di sovrapprezzo. Il prezzo di emissione non potrà, comunque, essere inferiore a quello determinato in conformità a quanto stabilito dal comma 6 dell'articolo 2441 del codice civile, in base al valore del patrimonio netto della Società risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di assegnazione dei diritti di sottoscrizione, tenendo conto anche dell'andamento della quotazione del titolo nell'ultimo semestre.

ART. 6 - Azioni e relativa circolazione

Le azioni sono indivisibili, nominative e liberamente trasferibili.

Resta escluso il rilascio di titoli azionari, in considerazione del regime di dematerializzazione obbligatoria cui sono

sottoposte le azioni ordinarie emesse dalla Società.

In caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni, anche di specifiche categorie, secondo le vigenti disposizioni di legge, non spetta il diritto di recesso ai Soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

ART. 7 - Emissioni di azioni e strumenti finanziari

In caso di aumento di capitale sociale spetta ai soci il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione, salva diversa deliberazione dell'Assemblea, conformemente all'art. 2441 del codice civile.

A norma dell'art. 2441, comma IV, II periodo del codice civile, in caso di aumento di capitale sociale, è possibile escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

L'aumento di capitale può avvenire, anche mediante emissione di diverse categorie di azioni, ciascuna aventi diritti e disciplina particolari, sia con conferimenti in danaro sia con conferimenti diversi dal danaro, nei limiti consentiti dalla legge.

L'Assemblea straordinaria, nei limiti di legge, può deliberare l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'art. 2346 comma VI ed all'art. 2349 comma II del codice civile.

La deliberazione di emissione di diverse categorie di azioni o strumenti finanziari determina il contenuto delle azioni e degli strumenti emessi.

ART. 8 - Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni nei limiti di legge.

L'emissione di obbligazioni è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società o comunque assistite da warrants per la sottoscrizione di azioni della Società che è deliberata dall'Assemblea straordinaria della Società.

ART. 9 - Finanziamenti Soci

A richiesta del Consiglio di Amministrazione, i Soci potranno eseguire versamenti fruttiferi od infruttiferi sia in conto finanziamento che in conto futuro aumento di capitale sociale, ovvero a fondo perduto, anche non in proporzione alle rispettive quote di capitale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia fiscale e creditizia.

ASSEMBLEE

ART. 10 - Competenze e convocazione

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie di cui all'art. 2364 comma I del codice civile e l'Assemblea straordinaria sulle materie di cui all'art. 2365 comma I del codice civile.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, viene convocata, anche in luoghi diversi dal Comune in cui ha sede la Società, purché in Italia, mediante pubblicazione, nei termini di legge, sul quotidiano MF o, nel caso in cui tale pubblicazione non sia possibile, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, dell'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché del relativo ordine del giorno. L'Assemblea si svolge in unica convocazione, salvo che il Consiglio di Amministrazione, per una determinata Assemblea, abbia deliberato di indicare le date per la seconda ed, eventualmente, per la terza convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando ricorrano i presupposti di legge, l'Assemblea ordinaria annuale può essere convocata entro centotrenta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione a corredo del bilancio le ragioni della dilazione.

ART. 11 Diritto di voto

Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto di voto.

ART. 12 Intervento e rappresentanza

Possono intervenire in Assemblea i Soci per i quali sia pervenuta alla Società, entro i due giorni antecedenti alla prima convocazione dell'Assemblea, la comunicazione prevista dall'ultima parte dell'art. 2370 comma II del codice civile, e che, alla data dell'adunanza siano in possesso di idonea certificazione rilasciata dall'intermediario.

E' ammesso l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità che permettano l'identificazione di tutti i partecipanti e permettano a questi ultimi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente dell'Assemblea ed il segretario. Delle modalità della telecomunicazione deve darsi atto nel verbale.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno esercitare il diritto di voto in via elettronica per posta elettronica certificata o PEC in conformità alle leggi, alle disposizioni regolamentari in materia e alle disposizioni contenute nel regolamento assembleare. La presente disposizione statutaria sarà efficace a decorrere dalla delibera assembleare che approva le modifiche al regolamento assembleare che disciplinano in dettaglio le modalità di espressione del voto in via elettronica.

I Soci potranno farsi rappresentare da altra persona, fisica o giuridica, anche non Socio, nei casi e nei limiti previsti dalla Legge.

ART. 13 Identificazione degli azionisti

La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite la società di ge-

stione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad esse intestati.

La Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta qualora lo richiedano tanti soci che rappresentino la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla CONSOB ai sensi dell'art. 147-ter comma 1 TUF.

Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare, il diritto di richiedere l'identificazione degli azionisti può essere esercitato dai soci con oneri a proprio carico in una percentuale pari al 90% e con oneri a carico della Società in una percentuale pari al 10% dei costi complessivi della richiesta.

La richiesta da parte dei soci deve essere effettuata, congiuntamente dai soci, mediante un'unica comunicazione scritta indirizzata all'investor relator della Società, unitamente alla/e certificazione/i dell'intermediario attestante/i la titolarità da parte dei soci richiedenti della partecipazione minima necessaria ai sensi del secondo capoverso del presente articolo.

ART. 14 - Presidenza e svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in difetto, per assenza od impedimento, da chi sarà designato dalla maggioranza degli intervenuti.

Il presidente sarà assistito da un segretario salvo che il verbale venga redatto da un Notaio (ed eventualmente da uno o due scrutatori, designati dalla maggioranza degli intervenuti).

Il presidente dell'Assemblea constata la regolarità della costituzione dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate dal verbale firmato dal presidente dell'Assemblea, dal segretario, dal Notaio e, se nominati, dagli scrutatori; il verbale contiene le informazioni richieste dall'art. 2375 del codice civile.

Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato dall'apposito regolamento dei lavori assembleari, approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria.

ART. 15 - Costituzione e deliberazioni

Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sono validamente costituite e deliberano, in unica convocazione o - in presenza di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 10 terzo capoverso - in prima, seconda e terza convocazione, con le maggioranze determinate dalle disposizioni di legge applicabili.

AMMINISTRAZIONE

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione

Ai sensi del paragrafo 2, sezione VI-bis, Capo V, Titolo V,

Libro V del codice civile, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a nove membri, anche non Soci, che sono rieleggibili.

L'Assemblea, di volta in volta, prima di procedere alla elezione del Consiglio, ne determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti.

Spettano esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, e non sono in alcun modo delegabili, le decisioni, da assumersi su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sulla definizione delle linee strategiche di sviluppo e di indirizzo della gestione sociale, anche su base pluriennale, nonché sul piano industriale ed economico-finanziario annuale (budget) e sui piani previsionali pluriennali con i relativi piani di investimento.

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli Amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, escluse soltanto quelle attribuite in modo tassativo all'Assemblea dalla legge e dallo Statuto.

Sono inoltre di competenza degli Amministratori:

- (a) la deliberazione delle fusioni di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile;
- (b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- (c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- (d) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative;
- (e) il trasferimento della sede sociale in altro Comune del territorio nazionale.

ART. 17 - Nomina, durata, sostituzione e compenso degli Amministratori

Gli Amministratori sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea ordinaria. L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dalle altre disposizioni applicabili.

Non possono essere nominati alla carica di Amministratore della Società e, se nominati, decadono dall'incarico, coloro che ricoprono più di dieci incarichi di amministratore o sindaco in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Quando il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea, gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate su almeno un quotidiano italiano a diffusione nazionale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e tempestivamente pubblica-

te attraverso il sito internet della Società.

Ogni Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni Socio, nonché i Soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. n. 58/1998 nonché le società controllate da e le collegate al medesimo soggetto), ovvero che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. n. 58/98, non possono presentare o concorrere a presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale (ovvero l'eventuale soglia inferiore determinata ai sensi della normativa vigente alla data dell'assemblea).

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i Soci che presentano o concorrono alla presentazione delle liste, devono contestualmente presentare e/o recapitare presso la sede sociale copia dell'apposita certificazione rilasciata dagli intermediari abilitati depositari delle azioni. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per il Consiglio di Amministrazione dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente e del rispetto del limite al cumulo degli incarichi in precedenza descritto.

Le liste per le quali non sono osservate le disposizioni che precedono non vengono considerate quali liste presentate.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, se il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri fino a sette ovvero due componenti del Consiglio di Amministrazione se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza sopra citati. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i citati requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Il Consiglio valuta periodicamente l'indipendenza e l'onorabilità degli amministratori. Nel caso in cui non sussistano o

vengano meno i requisiti di indipendenza o di onorabilità e nel caso venga meno il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito nel presente Statuto, il Consiglio dichiara la decadenza dell'Amministratore privo di detto requisito e provvede per la sua sostituzione.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Ogni lista dovrà comprendere un numero di candidati pari al numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione indicato all'articolo 16 e, tra questi, almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza sopra citati.

Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa gli otto decimi degli amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore;

b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste, restando inteso che almeno un amministratore dovrà essere espresso da una lista che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui al punto a) e risultata prima per numero di voti; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere.

I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse, rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza sopra richiamati, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui al precedente punto a), sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si

dovrà tenere conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse liste.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando che dovrà essere rispettato il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito nel presente Statuto.

Il periodo di durata della carica degli Amministratori è determinato all'atto della nomina dall'Assemblea e non può essere superiore a tre esercizi. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo alinea, qualora uno o più degli Amministratori venga a mancare per qualsiasi ragione nel corso del triennio, il Consiglio di Amministrazione provvederà ai sensi dell'art. 2386 c.c. alla relativa sostituzione. Se uno o più degli Amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il Consiglio di Amministrazione effettuerà la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla medesima lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. Ove cessato sia un Amministratore indipendente, la sostituzione avverrà, in quanto possibile, nominando il primo degli Amministratori indipendenti non eletti nella lista da cui era stato tratto l'Amministratore cessato; l'elezione degli amministratori, nominati ai sensi dell'art. 2386 c.c., è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge nominando i sostituti in base ai medesimi criteri di cui al precedente periodo, e gli amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero le modalità di sostituzione in precedenza indicate non consentano il rispetto del numero minimo di Amministratori indipendenti o, ancora, sia stata presentata un'unica lista ovvero non sia stata presentata alcuna lista, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati ai sensi dell'art. 2386 c.c. senza l'osservanza dei criteri su indicati, così come provvede l'Assemblea sempre con le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto del numero minimo di Amministratori indipendenti, e gli amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Qualora nel corso del mandato venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto, e l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica per la ricosti-

tuzione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Resta inteso che se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, l'Assemblea ha tuttavia la facoltà di deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato, sempre che sia rispettato il numero minimo di Amministratori dotati dei requisiti di indipendenza sopra richiamati e sempre che vi sia almeno un Amministratore tratto dalle liste di minoranza (ove in precedenza eletto).

Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto dall'articolo 16 che precede, l'Assemblea, anche durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione, potrà aumentare tale numero entro il limite massimo di cui al citato articolo. Per la nomina degli ulteriori componenti del Consiglio di Amministrazione si procede come segue: gli ulteriori Amministratori vengono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci in occasione della nomina dei componenti al momento in carica, tra i candidati che siano tuttora eleggibili, e l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, rispettando tale principio; qualora, invece, non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero sia stata presentata un'unica lista ovvero non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea procede alla nomina senza l'osservanza di quanto appena sopra indicato, con le maggioranze di legge. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica all'atto della loro nomina.

L'Assemblea determina il compenso complessivo spettante agli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, ripartisce fra i suoi membri il compenso complessivo determinato dall'Assemblea. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

ART. 18 - Presidente del Consiglio di Amministrazione - Vicepresidente - Amministratori Delegati - Comitato Esecutivo - Direttori Generali - Segretario - Mandatari - Comitati consultivi e propositivi

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i propri componenti, nella prima adunanza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove lo stesso non sia già stato nominato dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vicepresidente per la sostituzione del Presidente in caso di sua assenza od impedimento, nonché un Segretario per le funzioni di verbalizzazione e segreteria.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il

Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno, ne guida lo svolgimento delle riunioni, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli Amministratori. Il Presidente propone gli indirizzi strategici aziendali e ha potere di impulso e coordinamento dell'attività della Società, segue e sorveglia l'andamento della Società verificandone la rispondenza agli indirizzi strategici, coordina le attività degli organi sociali e verifica l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni che ritiene opportune e nel rispetto delle disposizioni e nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile, può delegare le proprie attribuzioni sia ad un Comitato Esecutivo composto da taluni degli Amministratori sia ad uno o più degli Amministratori, incluso il Presidente, quali Amministratori Delegati.

Sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti atti di disposizione, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura, di marchi, brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale della Società.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali di cui debbono venir determinate le attribuzioni e le facoltà. I Direttori generali assistono alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed a quelle del Comitato Esecutivo, con facoltà di esprimere il proprio parere, non vincolante, sugli argomenti in discussione.

Sia il Consiglio di Amministrazione da un lato, sia il Comitato Esecutivo, gli Amministratori Delegati ed i Direttori Generali, nei limiti dei poteri, anche di rappresentanza, dall'altro, possono conferire ai dirigenti, ai funzionari, ai dipendenti della Società, nonché a soggetti terzi, incarichi e procure per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire uno o più Comitati con funzioni consultive o propositive, determinandone i componenti, la durata, le attribuzioni e le facoltà.

ART. 18 bis - Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato e d'intesa col Presidente, previo parere del Collegio Sindacale, nomina uno o più dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154 bis del D.Lgs. n. 58/1998, conferendogli adeguati poteri e dotandoli di adeguati mezzi ai fini di consentirgli l'esercizio delle funzioni previste dalla legge, e ne determina il compenso.

Questi ultimi sono scelti tra i dirigenti che abbiano svolto, per un congruo periodo di tempo, attività di amministrazione,

direzione o controllo e siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa.

La durata dell'incarico è decisa dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

ART. 19 - Informazione

Gli Amministratori riferiscono adeguatamente e tempestivamente, e comunque con periodicità almeno trimestrale, sia al Consiglio di Amministrazione sia al Collegio Sindacale, sull'attività svolta, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle sue controllate nonché sulle operazioni con parti correlate o nelle quali abbiano un interesse, in proprio o per conto di terzi; qualora detto interesse, in proprio o per conto di terzi, sussista in capo all'Amministratore Delegato, questi deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. Gli Amministratori riferiscono adeguatamente e tempestivamente sia al Consiglio di Amministrazione sia al Collegio Sindacale sulle operazioni che siano influenzate dal soggetto che eventualmente eserciti l'attività di direzione e coordinamento sulla Società.

Il Comitato Esecutivo e gli Amministratori Delegati riferiscono tempestivamente, e comunque con periodicità almeno trimestrale, sia al Consiglio di Amministrazione sia al Collegio Sindacale sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate e sulle operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate.

ART. 20 - Convocazione - Deliberazioni - Svolgimento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale che altrove tutte le volte che il Presidente del Consiglio o chi ne fa le veci lo ritenga necessario.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione anche quando ne venga fatta preventiva richiesta scritta da almeno due Amministratori, dal Collegio Sindacale o da un sindaco effettivo o da un Amministratore Delegato.

La convocazione viene fatta mediante lettera raccomandata o telegramma o telefax ovvero mediante qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, inviata a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco presso il proprio domicilio almeno tre giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della stessa.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica, e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta degli Amministratori presenti. In caso di parità, prevale la determinazione per la quale ha votato il

Presidente. Per le materie di cui al precedente articolo 16, quinto alinea, il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole dei cinque settimi dei suoi membri (con arrotondamento all'unità superiore).

La partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità che permettano l'identificazione di tutti i partecipanti e permettano a questi ultimi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

ART. 21 - Rappresentanza

La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vicepresidente ed a ciascuno degli Amministratori Delegati.

CONTROLLO

ART. 22 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, che sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione. Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle sue controllate.

Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci debbono possedere, a pena di decadenza, i requisiti stabiliti ai sensi di legge.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 1 comma II lett. b) e c) del Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 30 marzo 2000 n. 162 si precisa che le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quelli della Società sono l'abbigliamento, le calzature, le tecnologie applicate ai precedenti settori, le tecnologie in genere e la ricerca.

Al momento della nomina dei Sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

Non possono essere nominati Sindaci coloro che ricoprono la carica di Sindaco effettivo in più di sette società emittenti titoli quotati in mercati regolamentati (salva l'applicazione di limiti più restrittivi che possano essere introdotti ai sensi dell'art. 148-bis del D.Lgs. 58/1998).

I Sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea ordinaria, che procede altresì alla nomina, tra di essi, del presidente del Collegio Sindacale, secondo le modalità di seguito indicate. Prima di

procedere alla nomina dei Sindaci, l'Assemblea determina la retribuzione dei Sindaci per tutta la durata dell'incarico.

I Sindaci vengono nominati sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati devono venir elencati mediante numero progressivo.

Ciascun Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Hanno diritto di presentare o concorrere a presentare le liste soltanto i Soci che, da soli od insieme ad altri Soci che presentino la medesima lista, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale (ovvero l'eventuale soglia inferiore determinata ai sensi della normativa vigente alla data dell'assemblea).

Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. n. 58/1998 nonché le società controllate da e le collegate al medesimo soggetto), ovvero che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. n. 58/98, non possono presentare o concorrere a presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista. Ciascun Socio che presenta o concorre alla presentazione delle liste deve contestualmente recapitare presso la sede sociale, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, certificazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente, comprovante la legittimazione all'esercizio dei diritti. Ciascuna lista riporta un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti del Collegio Sindacale.

Le liste presentate dai Soci devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate su almeno un quotidiano italiano a diffusione nazionale almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea e tempestivamente pubblicate sul sito internet della Società.

Le liste devono essere corredate (i) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione e (ii) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinques del Regolamento Emittenti Consob.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Contestualmente al deposito della lista presso la sede sociale devono venire depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'e-

sistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo Statuto, ivi incluso il limite al cumulo degli incarichi in precedenza descritto. Unitamente a dette dichiarazioni viene depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dello stesso, con l'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente.

Nel caso in cui alla data di scadenza del predetto termine di quindici giorni sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti Consob, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia minima di partecipazione al capitale sociale da parte dei soci che presentano le liste è ridotta alla metà.

Le liste per le quali non sono osservate le disposizioni che precedono non vengono considerate quali liste presentate.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente; i restanti Sindaco effettivo e Sindaco supplente saranno tratti dalla seconda tra le liste, ordinate per numero decrescente di voti ottenuti. In caso di parità di voti tra le due o più liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, risulteranno eletti Sindaci, effettivi e supplenti, i candidati più giovani di età, fino a concorrenza dei posti da assegnare, facendo comunque in modo che i Sindaci effettivi vengano tratti da almeno due diverse liste.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo saranno tuttavia escluse le liste presentate dai soci di minoranza che siano in qualsiasi modo collegati, anche indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco effettivo indicato come primo candidato nella lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima.

Le precedenti disposizioni sulla nomina del Collegio Sindacale non si applicano né alle Assemblee che debbono provvedere alle nomine necessarie ai sensi di legge per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito della sostituzione o decadenza dei Sindaci, né alla nomina dei Sindaci che, per qualsiasi ragione, ivi inclusa la mancata presentazione di una pluralità di liste, non sia stato possibile eleggere con il voto di lista. In tali casi, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazio-

ne dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il Collegio Sindacale è stato ricostituito. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un Sindaco effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. I nuovi Sindaci restano in carica fino all'Assemblea successiva, che provvede all'integrazione del Collegio Sindacale secondo le disposizioni di legge. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità che permettano l'identificazione di tutti i partecipanti e permettano a questi ultimi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

ART. 23 - Controllo Contabile

Il Controllo contabile è esercitato, ai sensi delle disposizioni vigenti, da una società di revisione iscritta nell'apposito albo, incaricata ai sensi di legge.

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

ART. 24 - Delibera delle operazioni con parti correlate

La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle procedure adottate in materia dalla Società.

ART. 25 - Meccanismo di approvazione assembleare

Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere che il Consiglio di Amministrazione approvi le operazioni di maggiore rilevanza nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5) c.c., dall'Assemblea.

Nell'ipotesi di cui al precedente capoverso, nonché nell'ipotesi in cui una proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea in relazione ad un'operazione di maggiore rilevanza sia approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti, l'Assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, le predette di maggioranze di legge siano raggiunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti in Assemblea.

ART. 26 - Operazioni Urgenti

Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

BILANCIO ED UTILI

ART. 27 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e nel rispetto delle disposizioni vigenti, alla compilazione del bilancio di esercizio, comprensivo della relativa documentazione richiesta dalla legge, per la sua sottoposizione all'approvazione dell'Assemblea.

ART. 28 - Ripartizione degli utili

Gli utili netti che risultino dal bilancio di esercizio, previa deduzione del cinque per cento da destinare a riserva legale fino al limite di legge, vengono ripartiti tra i Soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno di questi posseduta, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso la sede sociale, ovvero gli altri luoghi appositamente designati, nei termini e con le modalità fissati dall'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi non riscossi nei cinque anni dal giorno in cui divengono esigibili si prescrive a favore della Società.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le modalità di legge.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 29 - Scioglimento e liquidazione

Nel caso di scioglimento della Società per qualsiasi causa, l'Assemblea, con le maggioranze determinate dalla legge per l'Assemblea straordinaria, determina le modalità della liquidazione nel rispetto delle vigenti disposizioni e nomina uno o più liquidatori, indicandone i poteri ed i compensi.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30 - Rinvio

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, trovano applicazione le disposizioni normative vigenti applicabili alla Società.

F.TO MARIO MORETTI POLEGATO

F.TO MATTEO CONTENTO NOTAIO - L.S.


Allegato **B**

Reg. n° **11.616**

Racc. n° **7088**

**ELENCO PARTECIPANTI
STRAORDINARIA DEL 28/10/2010 IN PRIMA CONVOCAZIONE**


RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTICIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
1	FABRIS CARLO		in delega di: ZOLA PIER LUIGI in delega di: ZOLA UMBERTO	2	5 5	12
2	DE NICOLA GIULIO		in delega di: STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAPSM agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY in delega di: ISHARES FTSE DEVELOPED SMALL CAP EX-NORTH AMERICA INDEX FUND () agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY in delega di: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INV. FUNDS FOR TAXEXEMPT R agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY in delega di: STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY in delega di: BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		5 1.674 5.355 15.908 1.259 1.782	342.161



[Handwritten signature]




RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI	
			<p>in delega di: CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY</p> <p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST</p> <p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST</p> <p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST</p> <p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDSFO</p> <p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDSFO</p> <p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY</p>			<p>922</p> <p>3.525</p> <p>4.490</p> <p>1.797</p> <p>10.825</p> <p>60.214</p> <p>46.914</p> <p>8.007</p>	



[Handwritten signature]

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTICIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI	
			<p>in delega di: NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMMISSION</p> <p>in delega di: VEBA PARTNERSHIP N LP .</p> <p>in delega di: ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION</p> <p>in delega di: BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EX IBT 93875)</p> <p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS</p> <p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS</p> <p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS</p> <p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: MSCI EAFE SMALL CAP PROVISIONAL INDEX SECURITIES COMMON TRUST FUND</p> <p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p>			<p>10.903</p> <p>2.743</p> <p>16.065</p> <p>3.507</p> <p>11</p> <p>11</p> <p>1.739</p> <p>12.734</p> <p>4.016</p>	



[Handwritten signature]

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI					
			in delega di: CONTRARIUS GLOBAL FUND LTD agente: DEUTSCHE BANK INTERNATIONAL LIMITED in delega di: EMPIRE LIFE INSURANCE COMPANY agente: RBC DEXIA INVESTOR S in delega di: NORDEA 1 SICAV agente: JP MORGAN BANK LUXEM in delega di: RT TORONTO POOLED CLIENTS A/C agente: RBC DEXIA INVESTOR S in delega di: STICHG BEWR BEHER BEROEPV MANAGEMEN agente: NORTHERN TR GLB SERV in delega di: COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		581.734	113.800	5.930.875	150.000	7.036	5.000	
5	SPINA PIERCARLO			1.200							1.200
6	SARTORI ALBERTO		in delega di: LIR S.R.L.		183.750.000						183.750.000
Soci presenti o rappresentati rappresentanti						46					
In proprio				1.202							
In delega					201.551.177						
Totale					201.552.379						

pari al 77,7572% delle n. 259.207.331 azioni costituenti il capitale sociale

The image shows a large, stylized handwritten signature in black ink. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'CONTRARIUS GLOBAL FUND LTD' and 'DEUTSCHE BANK INTERNATIONAL LIMITED' around the perimeter, with a central emblem featuring a globe and other symbols. The stamp is partially obscured by the signature.

Allegato C

Rep. n° 14616

Racc. n° 7088

**ELENCO RISULTATI VOTAZIONI
STRAORDINARIA DEL 28/10/2010 IN PRIMA CONVOCAZIONE**

Ordine del giorno **OMMISSIONE LETTURA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO.**

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 10:20 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 10:21

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 201.552.379 pari al 77,7572% delle n. 259.207.331 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI


Totale Voti: 201.552.379 pari al 100,0000 % della quantità votante

SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
FABRIS CARLO ZOLA PIER LUIGI ZOLA UMBERTO	Delegato: FABRIS CARLO Delegato: FABRIS CARLO	1	2	5 5	12
STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAPSM agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY ISHARES FTSE DEVELOPED SMALL CAP EX-NORTH AMERICA INDEX FUND () agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INV. FUNDS FOR TAXEXEMPT R agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO	2		1.674 5.355 15.908	342.161
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO			1.259 1.782 922 3.525	



[Handwritten signature]

SMALLCAP WORLD FUND INC agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: DE NICOLA GIULIO			4.346.080	
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: DE NICOLA GIULIO	4		242.777	7.031.222
CONTRARIUS GLOBAL FUND LTD agente: DEUTSCHE BANK INTERNATIONAL LIMITED	Delegato: DE NICOLA GIULIO			581.734	
EMPIRE LIFE INSURANCE COMPANY agente: RBC DEXIA INVESTOR S	Delegato: DE NICOLA GIULIO			113.800	
NORDEA 1 SICAV agente: JP MORGAN BANK LUXEM	Delegato: DE NICOLA GIULIO			5.930.875	
RT TORONTO POOLED CLIENTS A/C agente: RBC DEXIA INVESTOR S	Delegato: DE NICOLA GIULIO			150.000	
STICHG BEWR BEHER BEROEPRV MANAGEMEN agente: NORTHERN TR GLB SERV	Delegato: DE NICOLA GIULIO			7.036	
COLLEGE RETIREMENT EQUITES FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: DE NICOLA GIULIO			5.000	
SPINA PIERCARLO		5	1.200		1.200
LIR S.R.L.	Delegato: SARTORI ALBERTO	6		183.750.000	183.750.000
Tot. Voti in Proprio: 1.202	Tot. Voti in Delega: 201.551.177			1.202	201.551.177
				Totale Voti: 201.552.379	201.552.379



Ordine del giorno **MODIFICA DEI SEGUENTI ARTICOLI DELLO STATUTO SOCIALE: 10-12-13-14; INSERIMENTO NUOVI ARTICOLI CON CONSEGUENTE RINUMERAZIONE DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO VIGENTE: 13-24-25-26.**
 ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 11:13 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 11:15

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 201.552.379 pari al 77,75729% delle n. 259.207.331 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI

Totale Voti: 190.782.422 pari al 94,6565 % della quantità votante

SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY CONTRARIUS GLOBAL FUND LTD agente: DEUTSCHE BANK INTERNATIONAL LIMITED EMPIRE LIFE INSURANCE COMPANY agente: RBC DEXIA INVESTOR S NORDEA 1 SICAV agente: JP MORGAN BANK LUXEM RT TORONTO POOLED CLIENTS A/C agente: RBC DEXIA INVESTOR S STICHG BEWR BEHER BEROEVR MANAGEMEN agente: NORTHERN TR GLB SERV COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: DE NICOLA GIULIO	4		242.777	7.031.222
	Delegato: DE NICOLA GIULIO			581.734	
	Delegato: DE NICOLA GIULIO			113.800	
	Delegato: DE NICOLA GIULIO			5.930.875	
	Delegato: DE NICOLA GIULIO			150.000	
	Delegato: DE NICOLA GIULIO			7.036	
	Delegato: DE NICOLA GIULIO			5.000	
SPINA PIERCARLO		5	1.200		1.200
LIR S.R.L.	Delegato: SARTORI ALBERTO	6		183.750.000	183.750.000
			1.200	190.781.222	190.782.422

ELENCO CONTRARI

Totale Voti: 342.173 pari al 0,1698 % della quantità votante

FABRIS CARLO	Delegato: FABRIS CARLO	1	2	5	12
ZOLA PIER LUIGI	Delegato: FABRIS CARLO			5	
ZOLA UMBERTO	Delegato: FABRIS CARLO	2		5	
STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAPSM agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY ISHARES FTSE DEVELOPED SMALL CAP EX-NORTH AMERICA INDEX FUND (Delegato: DE NICOLA GIULIO			1.674	342.161
	Delegato: DE NICOLA GIULIO			5.355	

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Cassa di Risparmio di Roma
QUARTORO DICI/62
ntrate
00029612 00006A66 WDRMDD01
00049478 18/10/2010 07:31:16
0001-00009 62E8DFC08A08761
10ENRIFICATIVO: 010904821423354
0 1 09 048214 735 4

A large handwritten signature in black ink is written across the bottom of the page. To its right is a circular official stamp with illegible text around the perimeter and a central emblem.

2 342.171 342.173

ELENCO ASTENUTI

Totale Voti: 10.427.784 pari al 5,1737 % della quantità votante

THE NEW ECONOMY FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES GLOBAL SMALL CAPITALIZATION FUND	Delegato: DE NICOLA GIULIO	3	4.810.904	10.427.784
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES GLOBAL DISCOVERY FUND	Delegato: DE NICOLA GIULIO		1.145.750	
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY ROYAL BANK OF CANADA (CHANNEL ISLANDS) LIMITED	Delegato: DE NICOLA GIULIO		105.050	
agente: ROYAL BK CAN (CH 15) SMALLCAP WORLD FUND INC	Delegato: DE NICOLA GIULIO		20.000	
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: DE NICOLA GIULIO		4.346.080	
			0	10.427.784
			10.427.784	10.427.784

Tot. Voti in Proprio: 1.202

Tot. Voti in Delega: 201.551.177

Totale Voti: 201.552.379

A large handwritten signature in black ink is written across the bottom of the page. To the right of the signature is a circular official stamp of the Montenegro Election Commission. The stamp contains the text 'IZBORNA KOMISIJA CRNE GORE' and 'IZBORNA KOMISIJA U MONTENEGRO' around the perimeter, with a star in the center.